



Scuola Secondaria di 1° Grado

“G. Carducci”

Via San Francesco d'Assisi, 63 - 70122 Bari

Telefono: 0805213163 - Fax: 0805248635

E - mail istituzionale: bamm003008@istruzione.it

E - mail certificata: bamm003008@pec.istruzione.it

Sito web: www.carduccibari.edu.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

Premessa

Il presente Regolamento intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, allo scopo di assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché le sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

Riferimenti normativi:

- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 3602/PO del 31/07/2008 “D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- Direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 104 del 30 novembre 2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche.

Il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti da esso previsto, costituendo uno specifico procedimento amministrativo, rispetta quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (comunicazione di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione, termine di conclusione).

Art. 1 - Principi generali

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
3. La scuola è una comunità la cui vita si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una

adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

5. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. A tale fine, la scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola pone in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio socio-economico, culturale e linguistico, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche e soprattutto a quelli in situazione di disabilità;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 - Doveri degli studenti.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi generali di cui al precedente articolo 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti nell'Istituto.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, comprese le strumentazioni informatiche, e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 – Mancanze disciplinari

1. Sono considerate mancanze disciplinari tutti i comportamenti degli studenti contrari ai doveri:

a) enunciati nell'art. 3 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, richiamati dall'art. 3 del presente Regolamento;

b) previsti dal Regolamento interno d'istituto;

c) desumibili da normative scolastiche, quali le Direttive Ministeriali n. 30 del 15 marzo 2007 e n. 104 del 30 novembre 2007, recanti linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici in ambito scolastico.

2. Le mancanze disciplinari consistono specificamente nei comportamenti descritti nella tabella riportata nell'Allegato del presente Regolamento, in cui sono anche indicate le sanzioni correlate a tali mancanze di

cui ai successivi articoli.

Art. 5 - Finalità e caratteri delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva e non solamente punitiva: esse, infatti, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità: esse, infatti, tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
7. Le sanzioni disciplinari sono anche ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, nel senso che esse possono consistere anche in comportamenti attivi di natura "riparatoria – risarcitoria", in modo da puntare a condurre lo studente che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contraria alle norme di comportamento, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a "riparare" il danno arrecato. Allo studente, pertanto, è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità scolastica.
8. Nel caso in cui le sanzioni disciplinari consistano in periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni, deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica; se consistenti in periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, deve essere promosso un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. Nel caso in cui le sanzioni disciplinari comportino per lo studente l'allontanamento dalla comunità scolastica temporaneamente per un periodo non superiore a 15 giorni, temporaneamente per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico, o nel caso in cui comportino per lo studente l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui siano irrogate sanzioni disciplinari che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica, partendo dal riconoscimento della funzione educativa della sanzione disciplinare e della conseguente possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, le sanzioni disciplinari rispondenti a tali finalità (quali attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati quali composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano a tale allontanamento.

Art. 6 – Classificazione delle sanzioni disciplinari, soggetti competenti ad irrogarle e condizioni necessarie per la loro applicazione

1. Le sanzioni disciplinari si dividono in:
 - a) sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, costituite dall'ammonizione verbale e dall'ammonizione scritta applicabili dai docenti, l'una, e dai docenti e dal dirigente scolastico, l'altra, in caso di mancanze disciplinari non gravi;

b) sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni, applicabili dal Consiglio di classe soltanto in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari;

c) sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, applicabili dal Consiglio d'istituto soltanto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio, incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni; in tal caso, la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

d) sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, applicabili dal Consiglio d'istituto soltanto se tutte le seguenti condizioni ricorrono congiuntamente:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

e) sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, applicabili dal Consiglio d'istituto nei casi più gravi di quelli già descritti al precedente punto d) ed al ricorrere congiuntamente delle stesse condizioni indicate in tale punto.

2. In relazione alle sanzioni di cui ai punti c) e d), l'applicazione di tali sanzioni non deve determinare, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico, il che richiede una specifica e preventiva attenzione tesa a verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

3. Le sanzioni disciplinari di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e) possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

4. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria la sua irrogazione. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, dovranno essere anche esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

5. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, andranno inserite, di norma e salva diversa valutazione del dirigente scolastico, nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Non costituendo le sanzioni disciplinari dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili riguardanti altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. Nel caso in cui si verifichi tale circostanza, si applicherà il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili, per cui occorrerà operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del D. M. n. 306/2007. Ai fini, comunque, di non creare pregiudizi nei confronti dello studente

che deve effettuare il passaggio ad altra scuola, sarà osservata una doverosa riservatezza circa i fatti che lo hanno visto coinvolto.

6. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7 - Competenza ad applicare le sanzioni

1. L'applicazione di una determinata sanzione prevista dal presente Regolamento compete ad uno specifico Organo monocratico o collegiale, il quale tuttavia può, quando ciò sia compatibile con la natura della sanzione, applicare anche la sanzione di grado inferiore.

2. Il dirigente scolastico, per fondate ragioni di urgenza e cautelari dovute alla particolare gravità della mancanza disciplinare commessa, soprattutto quando essa sia anche qualificabile come reato penale, può applicare anche sanzioni che non siano di sua competenza. Tali sanzioni, comunque, dovranno essere ratificate appena possibile dagli Organi collegiali che sono competenti ad irrogarle.

Art. 8 - Ambito di applicazione delle sanzioni

1. Sono sanzionabili sia le mancanze disciplinari commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in luoghi esterni all'Istituto, in occasione di uscite (per visite guidate, viaggi di istruzione, etc.).

2. Sono anche sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti tecnologici appartenenti all'Istituto.

Art. 9 - Mancata esecuzione della sanzione

1. La mancata esecuzione di una sanzione disciplinare che per la sua natura deve essere eseguita dallo studente, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave.

Art. 10 - Applicazione delle sanzioni in caso di concorso di mancanze disciplinari.

1. In caso di concorso di mancanze disciplinari è applicata la sanzione prevista per la mancanza più grave.

2. Se le mancanze disciplinari sono ripetute intenzionalmente, può essere disposto, a seconda della gravità e del grado dell'intenzione, l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Art. 11 - Sanzioni che non comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica e procedura per la loro irrogazione

1. Qualora siano commesse mancanze non gravi, per le quali, quindi, non sia previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica, devono essere applicate secondo i principi di proporzionalità e di gradualità le seguenti sanzioni:

a) ammonizione verbale del docente: il docente ammonisce verbalmente lo studente riprendendolo in classe o in separata sede (a seconda della situazione verificatasi e sulla base di ciò che appare più pedagogicamente e psicologicamente indicato);

b) ammonizione scritta del docente: Il docente ammonisce verbalmente lo studente, riprendendolo in classe o in separata sede (a seconda della situazione verificatasi e sulla base di ciò che appare più pedagogicamente e psicologicamente indicato), annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione scritta alla famiglia. Nel caso in cui ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza possono essere anche adottate, singolarmente o congiuntamente, le seguenti iniziative:

- telefonata alla famiglia dello studente e/o convocazione a scuola di essa per un colloquio nella stessa o in successiva giornata;

- coinvolgimento del dirigente scolastico: il docente, affidata temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico, accompagna lo studente dal dirigente scolastico o, se ritenuto più opportuno, richiede l'intervento di quest'ultimo in classe;

- allontanamento dello studente sino al termine delle lezioni per i comportamenti più gravi o qualora ragioni di opportunità lo richiedano (ad esempio, il comportamento dello studente è tale da rendere problematico o da addirittura impedire lo svolgimento della lezione), da richiedere da parte del docente al dirigente

scolastico (o al docente collaboratore in caso di sua assenza), convocando immediatamente a scuola i rispettivi genitori affinché siano subito informati della mancanza commessa dal proprio figlio e lo prelevino. Il Consiglio di classe, in caso di reiterazione di taluni comportamenti che hanno ripetutamente resa necessaria la sanzione di cui si sta trattando, può valutare l'opportunità di proporre al dirigente scolastico anche l'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 12.

c) ammonizione scritta del dirigente scolastico: il dirigente scolastico (o il docente collaboratore in caso di sua assenza), a conoscenza di una mancanza disciplinare commessa da uno studente per esserne stato testimone diretto o seguito di segnalazione del personale scolastico o di terzi (in tal caso, provvede ad accertare preliminarmente l'effettiva sussistenza della mancanza a seguito del compimento di un rapida istruttoria), ammonisce verbalmente lo studente, riprendendolo in classe o in separata sede (a seconda della situazione verificatasi e sulla base di ciò che appare più pedagogicamente e psicologicamente indicato), annota l'ammonizione nel Registro di classe e ne dà comunicazione scritta alla famiglia. Nel caso in cui ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza possono essere anche adottate, singolarmente o congiuntamente, le seguenti iniziative:

- telefonata alla famiglia dello studente e/o convocazione a scuola di essa per un colloquio nella stessa o in successiva giornata;
- allontanamento dello studente sino al termine delle lezioni per i comportamenti più gravi o qualora ragioni di opportunità lo richiedano (ad esempio, il comportamento dello studente è tale da rendere problematico o da addirittura impedire lo svolgimento della lezione), convocando immediatamente a scuola i rispettivi genitori affinché siano subito informati della mancanza commessa dal proprio figlio e lo prelevino.

Art. 12 - Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica e procedura per la loro irrogazione

1. Il docente ammonisce verbalmente lo studente, riprendendolo in classe o in separata sede (a seconda della situazione verificatasi e sulla base di ciò che appare più pedagogicamente e psicologicamente indicato), annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione scritta alla famiglia. Nel caso in cui ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza possono essere anche adottate, singolarmente o congiuntamente, le seguenti iniziative:

- telefonata alla famiglia dello studente e/o convocazione a scuola di essa per un colloquio nella stessa o in successiva giornata;
- coinvolgimento del dirigente scolastico: il docente, affidata temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico, accompagna lo studente dal dirigente scolastico o, se ritenuto più opportuno, richiede l'intervento di quest'ultimo in classe;
- allontanamento dello studente sino al termine delle lezioni per i comportamenti più gravi o qualora ragioni di opportunità lo richiedano (ad esempio, il comportamento dello studente è tale da rendere problematico o da addirittura impedire lo svolgimento della lezione), da richiedere da parte del docente al dirigente scolastico (o al docente collaboratore in caso di sua assenza), convocando immediatamente a scuola i rispettivi genitori affinché siano subito informati della mancanza commessa dal proprio figlio e lo prelevino.

2. Successivamente, il coordinatore di classe, se valuta la mancanza disciplinare commessa sanzionabile con l'allontanamento dalla comunità scolastica, redige una relazione contenente la descrizione dettagliata ed esauriente di tale mancanza e la conseguente proposta di irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, da presentare al dirigente scolastico, proposta che può essere anche avanzata dalla maggioranza dei docenti che fanno parte del Consiglio di classe interessato sempre mediante relazione da presentare al dirigente scolastico. La suddetta relazione non è richiesta nel caso in cui:

- a) il dirigente scolastico abbia conoscenza del comportamento negativo o per esserne stato testimone diretto o a seguito di segnalazione da parte di personale scolastico o di terzi, per cui la descrizione di tale comportamento viene effettuata direttamente dallo stesso in apertura della seduta dell'Organo collegiale competente (Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto);
- b) vi siano fondate ragioni di urgenza e cautelari tali da richiedere l'immediata convocazione dell'Organo collegiale competente (Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto);

3. Il dirigente scolastico, accertato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari sanzionabili con l'allontanamento dalla comunità scolastica, compiuta la necessaria istruttoria anche mediante raccolta di eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede:

a) in caso di mancanze disciplinari che, in base al presente Regolamento, siano valutate sanzionabili con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni, alla convocazione del Consiglio di classe in composizione allargata, quindi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (all'osservanza del quale è tenuto, ad esempio, il genitore dello studente sanzionato facente parte del Consiglio di classe) e di successiva e conseguente surroga, fissando, di norma, la seduta al massimo entro sette giorni scolastici dall'evento. Qualora il Consiglio di classe, all'inizio dell'anno scolastico, non fosse ancora completo per mancanza dei rappresentanti dei genitori, non essendosi ancora svolte le relative elezioni, le deliberazioni, se ricorrono motivi di necessità e di urgenza, sono da esso adottate con la sola presenza dei docenti;

b) in caso di mancanze che, in base al presente Regolamento, siano valutate sanzionabili con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, all'immediata convocazione della Giunta Esecutiva, al fine di proporre tramite specifica deliberazione della stessa la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto, a cui non potranno prendere parte quei membri di esso che siano tenuti ad osservare il dovere di astensione (quale, ad esempio, il genitore dello studente sanzionato) e che conseguentemente andranno surrogati. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

4. La seduta del Consiglio di classe convocato per la discussione della proposta di irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni, è divisa in due fasi:

I) fase dibattimentale, finalizzata alla ricostruzione dell'evento, nonché a consentire allo studente interessato di conoscere gli addebiti contestatigli e, conseguentemente, di esporre le proprie ragioni. L'audizione dello studente interessato consisterà in un colloquio finalizzato a renderlo pienamente consapevole della natura e della gravità del fatto contestato e della funzione educativa, e non solo punitiva, della sanzione che potrebbe essergli comminata, in modo da rafforzarne il senso di responsabilità e di favorire il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Tale fase può avvenire secondo modalità diverse dettate da varie ragioni (ad es., situazione psicologica o particolare emotività dello studente interessato o impossibilità ad essere presente in tale fase da parte dei genitori dello stesso in orario pomeridiano):

a) prima che si riunisca il Consiglio di classe, alla presenza solo del dirigente scolastico e del coordinatore del Consiglio di classe;

b) in inizio di seduta del Consiglio di classe.

Lo studente interessato ha diritto a partecipare alla fase in questione assistito da uno o da entrambi i genitori (o da altre persone adulte che comprovino di aver titolo ad assisterlo). Egli può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. Il Consiglio di classe può procedere alla successiva deliberazione anche in assenza dello studente interessato e dei suoi genitori e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta regolare convocazione degli stessi;

II) fase deliberativa, è finalizzata alle decisioni da assumere; a tale fase lo studente interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta del Consiglio di classe è valida in presenza della maggioranza dei suoi componenti. Alla fase deliberativa non possono partecipare membri in conflitto di interesse (esso si verifica qualora faccia parte del Consiglio di classe il genitore dello studente da sanzionare). Ai fini della presenza del numero legale, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione del Consiglio di classe, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata mediante provvedimento formale ai genitori dello studente interessato.

Nel disporre l'allontanamento dalla comunità scolastica, il Consiglio di classe può individuare un'attività

alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente interessato e i suoi genitori hanno il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa eventualmente individuata. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

Nel periodo di allontanamento dalla comunità scolastica il coordinatore del Consiglio di classe cura gli opportuni contatti con lo studente interessato e la sua famiglia, al fine di preparare il suo rientro a scuola.

5. La seduta del Consiglio d'Istituto convocato per la discussione della proposta di irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, è divisa in due fasi:

I) fase dibattimentale, finalizzata alla ricostruzione dell'evento, nonché a consentire allo studente interessato di conoscere gli addebiti contestatigli e, conseguentemente, di esporre le proprie ragioni. L'audizione dello studente interessato consisterà in un colloquio finalizzato a renderlo pienamente consapevole della natura e della gravità del fatto contestato e della funzione della sanzione che potrebbe essergli comminata, in modo da rafforzarne il senso di responsabilità e di favorire il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Tale fase può avvenire secondo modalità diverse dettate da varie ragioni (ad es., situazione psicologica o particolare emotività dello studente interessato o impossibilità ad essere presente in tale fase da parte dei genitori dello stesso in orario pomeridiano):

a) prima della seduta del Consiglio d'Istituto

b) all'inizio della seduta del Consiglio d'Istituto;

Lo studente interessato ha diritto a partecipare alla fase in questione assistito da uno o da entrambi i genitori (o da altre persone adulte che comprovino di aver titolo ad assisterlo). Egli può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. Il Consiglio d'Istituto può procedere alla successiva deliberazione anche in assenza dello studente interessato e dei suoi genitori e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta regolare convocazione degli stessi;

II) fase deliberativa, finalizzata alle decisioni da assumere; a tale fase lo studente interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta del Consiglio di Istituto è valida in presenza della maggioranza dei suoi componenti. Alla fase deliberativa non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della presenza del numero legale, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo. Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica. La decisione del Consiglio d'Istituto, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con provvedimento formale alla famiglia dello studente interessato. In coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, deve essere promosso un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

6. Tutti i procedimenti di irrogazione delle sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica devono concludersi entro quindici giorni dalla contestazione degli addebiti.

Art. 13 -Sanzioni alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica

1. In alternativa alle sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica, è possibile concordare lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal dirigente scolastico o dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto o dallo studente interessato e dai suoi genitori.

Per un determinato periodo, variabile a seconda delle mancanze disciplinari e delle sanzioni, gli studenti frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività, quali, ad esempio:

- pulizia:

- a) dei piani di lavoro dei banchi;
- b) delle attrezzature;
- c) dei muri delle aule e dei corridoi;
- e) del cortile esterno dell'Istituto;

- semplici compiti esecutivi:

a) presso la biblioteca;

b) presso la segreteria;

- altre attività suggerite dal dirigente scolastico, dal Consiglio di classe o dallo studente interessato e dai suoi genitori.

L'attività alternativa, previa accettazione dello studente e dei suoi genitori, sarà comunque concordata con il dirigente scolastico o il coordinatore di classe.

Art. 14 - Sanzioni accessorie all'allontanamento della comunità scolastica

1. Le sanzioni alternative di cui al precedente art. 9 possono costituire anche sanzioni accessorie, ossia che si accompagnano alla sanzione dell'allontanamento della comunità scolastica.

2. In caso di applicazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto possono anche decidere, quale sanzione accessoria, l'esclusione dalla partecipazione alle attività all'esterno dell'Istituto, quali le uscite (per visite guidate, viaggi di istruzione, etc.), stabilendo inoltre, a seconda della gravità della mancanza disciplinare, specialmente se commessa proprio in occasione di tali attività, se per un numero determinato o la totalità di esse e, in tale ultimo caso, se limitatamente all'anno scolastico in corso o permanentemente.

Art. 15 - Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione e procedura per la loro irrogazione

1. Per l'irrogazione di tali sanzioni si applicano le medesime procedure previste dal precedente art. 8 per le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Art. 16 - Risarcimento pecuniario del danno arrecato

1. Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento pecuniario del danno arrecato.

Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;

- se il responsabile o i responsabili non vengono individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nel corso della sua attività didattica;

- nel caso si accerti che la classe, operante per ragioni didattiche in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni di seguito indicate:

qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi igienici, etc.) e non vi siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano abitualmente quegli spazi ad assumersi l'onere dell'aspesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza per ragioni didattiche della classe in essa ospitata, l'aula viene considerata equiparata al corridoio;

se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio d'ingresso, l'aula magna, la palestra e i laboratori, e non vi siano responsabilità accertate, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;

2. È compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante.

3. Le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

4. Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno), nonché interventi di pulizia e di imbiancatura dei muri ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la necessaria vigilante direzione di adulti (personale scolastico o i propri stessi genitori), previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

Art. 17 – Obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria in caso di mancanze disciplinari anche qualificabili come reato penale

1. Qualora la mancanza disciplinare commessa da uno studente configuri anche una fattispecie di reato in base all’ordinamento penale, il dirigente scolastico, quale pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 del codice penale, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 361 del codice penale, di denunciare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria (o ad altra Autorità che abbia l’obbligo di riferire a quella, come ad esempio la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato.

2. Analogo obbligo compete, ai sensi degli artt. 362 e 358 del codice penale, quali incaricati di pubblico servizio, ai docenti, al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici, che assolvono tale obbligo riferendo al dirigentescolastico la notizia di reato di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Occorre adempiere con la massima urgenza all’obbligo in questione a seguito, soprattutto, dell’avvenuta conoscenza di fattispecie di rilievo penale di particolare gravità, quali il bullismo, la violenza fisica, la violenza sessuale, la realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico, gli atti vandalici e di danneggiamento e la detenzione a fine di spaccio e la cessione a qualunque titolo di stupefacenti.

3. il dirigente scolastico, ricevuta notizia dal personale coinvolto nell’evento, è obbligato a denunciare, senza ritardo, all’Autorità giudiziaria i reati procedibili d’ufficio commessi dagli studenti, verificatisi o rilevati all’interno della scuola, o comunque di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ruolo. L’denuncia va effettuata anche se i minori frequentanti l’Istituto non hanno ancora compiuto 14 anni, in quanto, pur non essendo, ai sensi dell’art. 97 del codice penale, un minore imputabile prima di tale età, ogni valutazione circa il rilievo dell’imputabilità è rimessa esclusivamente all’Autorità giudiziaria, considerando anche che il Tribunale dei Minorenni, a fronte della commissione di un fatto comunque integrante gli estremi di un reato, potrebbe valutare l’applicazione di misure extra-penali ai sensi dell’art. 25 del R.D. n. 1404/1934.

4. Non sussiste comunque l’obbligo di attendere l’esito del procedimento penale (“pregiudiziale penale”) prima di applicare le sanzioni previste per mancanze disciplinari che configurino ipotesi di reato, dovendosi agire nei confronti di tali mancanze con tempestività.

Art. 18 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni; diversamente, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

2. L’Organo di Garanzia interno alla scuola decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, “Statuto delle studentesse e degli studenti”, come modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n.235.

Art. 19 - Organo di Garanzia interno alla scuola: composizione e funzionamento.

1. L’Organo di Garanzia interno alla scuola si compone dei seguenti cinque membri:

- il dirigente scolastico, membro di diritto con funzioni di Presidente;
- due docenti del Collegio dei docenti per autocandidatura; si accolgono le candidature di due membri effettivi e di due sostituti. Nel caso in cui le autocandidature dei docenti siano eccedenti, si passa all’individuazione attraverso votazione;
- due genitori eletti tra i componenti nei Consigli di Istituto e un sostituto sempre eletto all’interno della componente dei genitori.

Sia per la componente docenti che per la componente genitori sono previsti membri supplenti avente il compito di sostituire i rispettivi membri effettivi in caso di assenza o di incompatibilità (ad es., qualora sia membro effettivo il medesimo soggetto che abbia irrogato la sanzione), o di dovere di astensione (ad es., qualora sia membro effettivo il genitore dello studente sanzionato).

2. L’Organo di Garanzia interno alla scuola è regolarmente costituito e, quindi, risultano valide le deliberazioni da esso adottate, se alla seduta risultano presenti, oltre al presidente (dirigente scolastico o docente collaboratore che lo sostituisce in caso di sua assenza) almeno altri due membri, di cui uno deve essere un docente e l’altro un genitore.

3. Ricevuta l'impugnazione, il dirigente scolastico fissa la seduta dell'Organo di Garanzia, di norma, entro sette giorni scolastici. In attesa della decisione dell'Organo di Garanzia, la sanzione applicata:
- se consistente nell'ammonizione scritta, irrogata dai docenti o dal dirigente scolastico per mancanze non gravi, essa non può essere sospesa, considerata l'ovvia necessità di applicarla immediatamente, per cui essa può solo essere annullata in caso di accoglimento del ricorso;
 - se consistente nell'allontanamento dalla comunità scolastica, deciso dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'Istituto a seconda che esso sia previsto per un periodo, rispettivamente, inferiore o superiore a quindici giorni, o nell'esclusione dallo scrutinio finale o nella non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, decisi dal Consiglio d'Istituto, essa può essere sospesa a condizione, però, che non se ne renda assolutamente necessaria l'applicazione per fondate ragioni di urgenza e cautelari dovute alla particolare gravità della mancanza disciplinare commessa, soprattutto quando essa sia anche qualificabile come reato penale, considerato peraltro che l'impugnazione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi, per cui la sanzione può essere eseguita pur in pendenza di un procedimento di impugnazione.
4. L'Organo di Garanzia interno alla scuola procede sulla base della documentazione agli atti e dell'impugnazione. Esso può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze.
5. L'Organo di Garanzia interno alla scuola adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti presenti alla seduta (eventuali astensioni non influiscono sul conteggio dei voti e in caso di parità prevale il voto del presidente) entro il termine di dieci giorni scolastici dall'impugnazione. La decisione assunta dall'Organo di Garanzia interno alla scuola, debitamente motivata, viene comunicata con atto formale. Qualora l'Organo di Garanzia interno alla scuola non decida entro il predetto termine di dieci giorni, l'impugnazione deve intendersi rigettata.
6. L'Organo di Garanzia interno alla scuola rimane in carica per due anni scolastici, scaduti i quali esso resta composto per proroga fino al suo rinnovo dai membri che ve ne fanno ancora parte. Per i membri effettivi decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti.
7. I docenti membri dell'Organo di garanzia interno alla scuola sono esonerati dalla prestazione lavorativa per il tempo strettamente necessario nel caso in cui essa dovesse risultare concomitante con l'espletamento degli adempimenti di tale Organo.

Art. 20 – Organo di Garanzia regionale

1. Contro la decisione assunta dall'Organo di Garanzia interno alla scuola, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione di tale decisione o dallo spirare del termine di dieci giorni entro cui essa deve essere assunta, è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia regionale.
2. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (o un dirigente da questi delegato) decide in via definitiva sul reclamo, che può essere proposto anche contro le violazioni del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, "Statuto delle studentesse e degli studenti", come modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, contenute nel presente Regolamento, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale, dallo stesso presieduto, il quale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e del presente Regolamento, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione, per cui non è consentita l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.
3. L'Organo di Garanzia regionale esprime il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni: qualora entro tale termine esso non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (ai sensi dell'art.16, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Il Regolamento disciplinare degli studenti d'Istituto è stato approvato con Delibera n. 20 del Consiglio di Istituto in data 20/10/2021.